

La dichiarazione di paternità



12-04-2012

A CURA DI CARLO RIMINI
PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO
PRIVATO ALL'UNIVERSITÀ DI MILANO

Mio figlio è nato da una relazione che ho avuto, con un uomo sposato. Dopo la nascita del bambino, ho visto il padre ancora qualche volta; poi mi ha lasciata. Ora non sono più in grado di crescere un figlio da sola.

Due genitori non sposati hanno entrambi il dovere di contribuire alla crescita del figlio esattamente come se il bambino fosse nato nell'ambito del matrimonio. Quindi, se il padre ha riconosciuto il figlio...

Ma lui non lo ha mai riconosciuto! Ha detto che non poteva, essendo sposato.

Diciamo piuttosto che non voleva. Anche un uomo sposato può riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio.

Sospettavo che mi avesse ingannata. Ma ora che cosa posso fare?

Può promuovere, nell'interesse di suo figlio, un'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti del padre che ha rifiutato di riconoscere il bambino.

Mio figlio ha già cinque anni: è troppo tardi?

No, lei può iniziare questa causa in ogni momento fino a che suo figlio sarà minorenni; dopo potrà essere lui stesso a rivolgersi al giudice.

Lui negherà di essere il padre per salvare il suo matrimonio. Non voglio iniziare una causa lunga e penosa.

Un tempo effettivamente le madri che decidevano di agire contro i padri in fuga di fronte alle loro responsabilità si avventuravano su una strada lunga e umiliante. Il codice civile prevedeva che la causa per la dichiarazione giudiziale di paternità dovesse essere dichiarata ammissibile dal giudice. Doveva dunque essere preceduta da un altro giudizio finalizzato a dimostrare l'esistenza di prove tali da fare apparire possibile la paternità. Lo scopo del legislatore era quello di evitare che venissero proposte azioni evidentemente infondate al solo scopo di creare «pubblico scandalo». L'effetto però era quello di costringere le madri abbandonate a sopportare non uno, ma due processi: il primo per far dichiarare ammissibile il secondo. Complessivamente, considerati i tempi della giustizia civile, il giudizio poteva durare anche più di un decennio. Qualche anno fa però la Corte costituzionale ha ritenuto che questa procedura costituisse un irragionevole ostacolo all'accertamento della paternità. Ora quindi il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere promosso immediatamente.

Rimane comunque un problema: come farò a dimostrare che lui è il padre? Abbiamo avuto una relazione stabile, ma non abbiamo mai vissuto assieme...

Anche in relazione al problema della prova le cose sono molto cambiate. Un tempo le madri dovevano dimostrare di avere avuto una relazione con il preteso padre e, una volta fornita questa prova, si esponevano a una sorta di controffensiva: l'uomo chiamato in giudizio cercava di dimostrare che la madre aveva avuto contemporaneamente altre rela-

zioni con altri uomini e dunque non vi era sicurezza sull'identità del padre. Una cosa penosa e umiliante per la madre che il lessico processuale descriveva usando il latino: «exceptio plurium concubentium». Oggi è tutto molto più semplice. Il giudice ordina al preteso padre di sottoporsi al test del Dna. Se egli accetta, il tribunale si attiene all'esito del test che ha una attendibilità che si avvicina alla certezza. Se invece rifiuta di sottoporsi all'esame, il giudice considera questo comportamento come fonte di prova e, magari unendolo ad altri elementi emersi

nel corso del processo, dichiara ugualmente la paternità.

Sembra facile. Ma quali saranno in definitiva gli effetti della dichiarazione giudiziale di paternità?

La dichiarazione giudiziale di paternità produce gli stessi effetti del riconoscimento spontaneo. Il padre avrà quindi il dovere di contribuire alla crescita o all'educazione di vostro figlio fino alla sua autosufficienza economica. In concreto, generalmente il giudice può prevedere un assegno mensile che il padre deve versare alla madre quale contri-

buto al mantenimento del figlio. Peraltro, il padre acquista anche il diritto di frequentare il figlio e di partecipare alle decisioni relative alla sua crescita e alla sua educazione. Inoltre il figlio diviene erede del padre con diritti sostanzialmente equivalenti a quelli del figlio legittimo. Tenga inoltre presente che l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio decorre dal giorno della nascita. Lei potrà quindi chiedere il rimborso di una quota di ciò che ha speso fino ad oggi per crescere il bambino.

Twitter @carlorimini
www3.lastampa.it/diritto-di-famiglia